



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0001489 del 17 luglio 2017

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1082, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 542/DDA/LC)

Con istanza DDA/1082, pervenuta in data 14 luglio 2017 (prot. n. DDA/0001483), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito *internet* <http://muzons.net>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “Gualazzi | *Reality and fantasy*”, alla pagina internet
<omissis>
- “Gualazzi | *Estate di John Wayne*”, alla pagina internet
<omissis>
- “Gualazzi | *Follia d'amore*”, alla pagina internet
<omissis>
- “Tiziano Ferro | *Ti voglio bene*”, alla pagina internet
<omissis>
- “Tiziano Ferro | *Rosso relativo*”, alla pagina internet
<omissis>
- “Tiziano Ferro | *Perdono*”, alla pagina internet
<omissis>
- “Tiziano Ferro | *La tua vita non passerà*”, alla pagina internet
<omissis>
- “Tiziano Ferro | *Potremmo ritornare*”, alla pagina internet
<omissis>
- “Tiziano Ferro | *Epic*”, alla pagina internet
<omissis>
- “Tiziano Ferro | *Il conforto*”, alla pagina internet
<omissis>
- “Vasco Rossi | *La tua vita non passerà*”, alla pagina internet
<omissis>
- “Vasco Rossi | *Quanti anni hai*”, alla pagina internet
<omissis>
- “Vasco Rossi | *Incredibile romantica*”, alla pagina internet
<omissis>
- “Vasco Rossi | *I soliti*”, alla pagina internet
<omissis>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

- “Bob Marley | No woman no cry”, alla pagina internet
<omissis>
- “Bob Marley | Positive vibration”, alla pagina internet
<omissis>
- “Bob Marley | Sun is shining”, alla pagina internet
<omissis>
- “Bob Marley | I shot the sheriff”, alla pagina internet
<omissis>
- “Bob Marley | Three little birds”, alla pagina internet
<omissis>
- “Bob Marley | Is this love”, alla pagina internet
<omissis>
- “Bob Marley | One love”, alla pagina internet
<omissis>
- “Bob Marley | Get up stand up”, alla pagina internet
<omissis>
- “Bob Marley | Iron lion zion”, alla pagina internet
<omissis>
- “Bob Marley | I know a place where we can”, alla pagina internet
<omissis>
- “Bob Marley | Soul rebel”, alla pagina internet
<omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito *internet* risulta verosimilmente registrato dalla società Onlinenic Inc., raggiungibile alla e-mail onlinenic-enduser@onlinenic.com, per conto del sig. Dronov Vyacheslav Anatolevich, con sede a ul. Kurchatova, 1776 – 607185 Sarov (Russia), indirizzo di posta elettronica dronovslava6@gmail.com;
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Host Europe Gmbh, con sede in Welsersstraße 14 - 51149 Colonia (Germania) e indirizzo di posta elettronica abuse@hosteurope.de; i server impiegati risultano verosimilmente riconducibili alla società PlusServer con sede in Colonia (Germania).

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 6, comma 7, del Regolamento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1082 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali e tutele della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali e tutele della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Luisa Chiellino, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/1082**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 1 agosto 2017**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore